

TI_GERICHTE 38.2022.79 vom 30. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.79

FR: TI_GERICHTE 38.2022.79 du 30 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2022.79 del 30 gennaio 2023

Erwägungen

E. 1

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

E. 2

La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da: a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci; b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili; c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso; d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico; e. danni causati da forze naturali.

E. 2.10

L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

E. 3

La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

E. 4

L'accesso dei minori è consentito e si applicano le stesse condizioni degli adulti, compreso l'obbligo di indossare la mascherina a partire dai 6 anni. (...) Art.

E. 9

1 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile), la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intero Istituto o parti dello stesso ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo. 2 Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti, la Direzione non può introdurre nuove limitazioni al diritto di visita o di movimento degli ospiti residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonale. 3 La Direzione veglia affinché terzi accedano alla struttura solo per lavoro, formazione, visite o necessità di funzionamento dell'Istituto e nel rispetto di tutte le misure di igiene atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2. (...) Art. 11 Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno dell'Istituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali si trova da solo. L'uso della mascherina è obbligatorio anche durante le riunioni e le formazioni. (...)” Il 25 maggio 2022 il Direttore Sanitario e la Responsabile settore Sanitario dell'Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) ha emesso una Direttiva sulle attività delle Case per Anziani, sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale nella quale viene sottolineato che: " (...) ACCESSO ALLE STRUTTURE Lieti di allentare ulteriormente le restrizioni che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni, chiediamo lo sforzo di mantenere le seguenti MISURE DI PROTEZIONE per tutti coloro che accedono alle nostre strutture: Disinfezione delle mani Utilizzo della mascherina chirurgica indossata correttamente a partire dai 6 anni Le visite ai residenti sono libere negli spazi comuni interni, esterni e nelle camere dei residenti. Nelle camere invitiamo di accedere contemporaneamente a un massimo di due visitatori, mentre negli spazi comuni si dovrà rispettare il limite massimo indicato. L'accesso al Bar della casa è ammesso anche agli esterni. Viene mantenuto il rilevamento automatico della mascherina mentre la procedura di AUTO REGISTRAZIONE sarà sospesa. Non possono accedere alla struttura i visitatori che presentano una malattia COVID-19 o sintomi riconducibili definiti nell'ultima versione del documento "Nuovo Coronavirus, Criteri di sospetto (Allegato documento UFSP aggiornato il 03.02.2022) per un minimo di 7 giorni dalla data del tampone PCR positivo. La procedura di auto registrazione all'ingresso è sospesa e sostituita dall'autocontrollo (la persona auto-valuta la comparsa di sintomi e si astiene dall'entrare in CpA. (...)" Il 13 ottobre 2022 il Medico cantonale ha emanato una nuova Direttiva nella quale figurano in particolare le seguenti disposizioni: " (...) Art. 1 1 Gli Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sono chiamati a svolgere le proprie attività in conformità alle norme di igiene del proprio piano di protezione settoriale. Non sono tenuti ad applicare il resto degli articoli. 2 La presente Direttiva si applica interamente e solamente alle Case per Anziani. 3 Ogni attività all'interno del settore di cui alla presente Direttiva avviene, sotto il profilo igienico, in conformità al piano di protezione settoriale. Art. 2 1 L'accesso alle strutture è consentito, in regime di autocontrollo, ma solo a persone che hanno un motivo professionale, formativo o relazionale con gli ospiti. 2 L'accesso è anche ammesso ad esterni, se la Direzione lo autorizza esplicitamente e lo regola, a locali espositivi, di ristoro ed a spazi comuni con scopi ricreativi, culturali, religiosi o simili. 3 Le visite sono ammesse nel rispetto di un numero massimo di persone per locale o per stanza e degli orari di visita, definiti dalla Direzione, con l'intento di contenere in modo ragionevole il rischio di contagio. 4 In caso di disputa la Direzione è autorizzata a procedere con controlli e decide l'eventuale espulsione. (...) Art. 4 1

All'entrata della Struttura si richiama al rispetto delle misure di igiene e gli ospiti e i visitatori disinfevano le mani. 2 L'uso della mascherina per i visitatori è sempre obbligatorio, per l'intera permanenza all'interno della struttura. Essa è richiesta a partire dai 6 anni. (...)” 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 20 maggio 2022, per il periodo 1° giugno – 31 agosto 2022, ricorda innanzitutto che l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.). Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin , “Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345). Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “ sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee ”. Le stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell'impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.4.). Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.5). 2.8. Come visto sopra, il 20 maggio 2022, quando la ricorrente ha inoltrato la nuova domanda di lavoro ridotto, in Svizzera non erano più in vigore particolari misure restrittive connesse alla pandemia da coronavirus. Più specificatamente dal 17 febbraio 2022 vigeva unicamente l'obbligo per le persone a partire dai

E. 12

anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l'isolamento di cinque giorni per le persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1° aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a combattere la pandemia (cfr. consid. 2.6., consid. 1.7.). Da notare che nel Canton Ticino il personale attivo nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie era comunque sempre tenuto ad indossare una mascherina. Gli ospiti di Case per anziani, Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali non erano soggetti all'obbligo di mascherina nè all'interno dell'istituto, nè sul sedime esterno nell'edificio. Terze persone potevano accedervi rispettando tutte le misure di igiene atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2 per ragioni di lavoro, formazione, visite o necessità di funzionamento dell'istituto (cfr. Direttiva del medico cantonale riprodotta al consid. 2.6). Dal Comunicato stampa del Consiglio federale del 24 agosto 2022 risulta peraltro quanto segue: " (...) Visto l'andamento dell'attuale ondata di Omicron BA.5, che ha causato molte nuove infezioni durante i mesi estivi, è presumibile che, grazie alla vaccinazione e alle infezioni contratte, l'immunità nella popolazione sia elevata. Circa il 70 per cento della popolazione svizzera e l'80 per cento delle persone a partire dai 16 anni hanno ricevuto un'immunizzazione di base e circa due terzi di loro anche la prima vaccinazione di richiamo. Tenendo conto anche dei contagi, più del 97 per cento della popolazione svizzera dovrebbe essere entrata in contatto con il virus. (...)” (Doc. 12) Alla luce di questi elementi il TCA ritiene che, nel periodo in questione (1° giugno - 31 agosto 2022), l'attività del venditore per la Svizzera tedesca della RI 1 per il quale è stata chiesta l'indennità di lavoro ridotto non è stata intralciata per motivi legati alla pandemia. Infatti, a quel momento, non

erano più in vigore restrizioni (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.5). La situazione era dunque ben diversa da quella che aveva portato la RI 1 a preannunciare il lavoro ridotto il 2 marzo 2020 per i tre dipendenti dell'azienda con la motivazione che “ dalla fine delle vacanze di carnevale, i nostri appuntamenti con potenziali clienti in tutta la Svizzera, sono stati annullati in quanto non vogliono più incontrarci per paura del contagio (soprattutto perchè veniamo dal Cantone Ticino). La riuscita delle vendite dipende dalla possibilità del potenziale cliente di visionare e provare materialmente gli allestimenti installati su autoveicoli per il trasporto disabili. Ad oggi, moltissimi concessionari di vendita auto ed importatori, sono chiusi ” (cfr. doc. 15 punto 11a). A quel momento erano state differite le seguenti ordinazioni: " (...) I potenziali clienti preferiscono aspettare per vedere come evolve la situazione coronavirus e quindi rimandano gli acquisti di veicoli. Tipo delle ordinazioni; vendita modifiche per: 1 x _____ CHF 20'000.- 2 x _____ CHF 40'000.- 2 x _____ CHF 40'000.- 1 x _____ CHF 16'000.- Totale ordinazioni differite CHF 116'000.-.” (Doc. 15 punto 11c)). La situazione era pure diversa da quella trattata nella STCA 42.2022.51-52 del 10 ottobre 2022 nella quale questo Tribunale ha riconosciuto per principio il diritto all'IPG Corona alla gerente della società qui ricorrente e a suo marito nel periodo ottobre 2021 - gennaio 2022. Per quel che riguarda i clienti privati della ricorrente la Sezione del lavoro ha giustamente sottolineato (cfr. consid. 1.5 e 1.7) che l'utilizzo della mascherina facciale avrebbe permesso i contatti tra il venditore e i potenziali clienti privati e i loro familiari. Analoghe considerazioni valgono pure per quel che concerne i contatti con i clienti commerciali (garages) e con i clienti istituzionali. A proposito di questi ultimi va rilevato che i contatti avvenivano comunque tra il venditore e i responsabili incaricati dell'acquisto di autoveicoli all'interno delle singole strutture. La partecipazione degli ospiti delle strutture ad eventuali dimostrazioni del funzionamento potevano avvenire attraverso l'utilizzo della mascherina (cfr. consid. 2.6 in fine). Del resto tali dimostrazioni hanno luogo per definizione all'esterno dell'istituto. Quanto alla circostanza che, visto il momento di generale difficoltà economica, i vari istituti rinunciavano ad acquistare nuovi mezzi di trasporto in sostituzione di quelli vetusti, a ragione l'amministrazione ha rilevato che questa argomentazione appare poco credibile nella misura in cui la sicurezza nel trasporto degli utenti particolarmente fragili deve comunque essere pienamente garantita. Da ciò consegue che, o il veicolo necessario non era più idoneo a svolgere il proprio compito e quindi doveva comunque essere cambiato (se del caso facendo capo a sussidi pubblici e/o privati) oppure era ancora idoneo e quindi continuava a essere utilizzato. In questa seconda ipotesi il fatto che un ente istituzionale acquisti o non acquisti un nuovo veicolo da modificare è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale della ricorrente. Anche la questione del ritardo nella fornitura dei veicoli da parte dei produttori, peraltro sollevata soltanto abbondanzialmente dalla RI 1 (cfr. consid. 1.6), che avrebbe spinto i clienti a ritardare le ordinazioni, non appare determinante. Infatti è comunque evidente che, sapendo che i tempi per la consegna del veicolo sono lunghi e il mezzo di trasporto è realmente necessario, l'ordinazione va effettuata il più presto possibile e non procrastinata nel tempo. Come rilevato dalla Sezione del lavoro, dalla documentazione allegata dalla ricorrente alla propria opposizione (cfr. doc. 7 allegato B) emerge pure che in taluni casi i garages non sono interessati ai servizi dell'azienda (ad esempio perchè il cliente ha già una ditta che si occuperà delle modifiche) o hanno rinviato il colloquio con il venditore dopo il periodo estivo. Si tratta di circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Comunque, anche volendo ammettere che alcuni elementi risultanti dalla documentazione allegata potrebbero fare concludere per una

perdita di lavoro almeno in parte legata alla pandemia (esempio la manifestazione organizzata il 1° giugno 2022 in collaborazione con il partner _____ andata deserta) o al ritardo nella fornitura di veicoli, la richiesta di indennità per lavoro ridotto non potrebbe essere accolta. Infatti, la Sezione del lavoro, dopo avere giustamente effettuato il paragone della cifra di affari della ditta nei primi mesi dell'anno 2022 con quelli del medesimo periodo dei quattro anni precedenti lo scoppio della pandemia (2016-2019, cfr. doc. 1 punto 6.1b e doc. 7 retro e quindi includendo anche il 2019, cfr. doc. 5 allegato B e consid. 1.7 in fine) ed escludendo gli anni 2020 e 2021 ha constatato una riduzione della cifra d'affari del 23%. Ora siccome tale oscillazione è inferiore al 25%, secondo la giurisprudenza essa fa parte del normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2022 e STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022, riassunte al consid. 2.6; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021). Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 con la quale la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2022 deve essere confermata. 2.9. La ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a fornire, telefonicamente o di persona, ulteriori informazioni e delucidazioni. Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 8C_611/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA, ritenendo sufficientemente chiarite le circostanze rilevanti, rinuncia all'audizione della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.